

**STATUTO**

**DELLA "FONDAZIONE DELL'ORDINE DEI MEDICI**

**CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI**

**DELLA PROVINCIA DI CATANIA"**

**ART. 1**

**DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

È costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, la "Fondazione dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania", in sigla "Fondazione OMCeO", d'ora in poi indicata come "Fondazione".

La Fondazione ha sede legale in Catania e potrà istituire sedi operative anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

La Fondazione opera:

- prioritariamente nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ordine;
- secondariamente nell'ambito regionale della Sicilia e, in cooperazione con altri istituti analoghi, sull'intero territorio dell'Unione Europea.

La durata della fondazione è a tempo indeterminato.

**ART. 2**

**SCOPI ISTITUZIONALI**

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è apartitica ed apolitica.

Essa ha come finalità la valorizzazione e la tutela delle figure del Medico Chirurgo e dell'Odontoiatra, il loro costante aggiornamento scientifico, culturale e tecnico; la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione e all'aggiornamento professionale di dette figure, al fine di

migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria a garanzia del cittadino e dell'intera collettività.

La Fondazione ha anche lo scopo di erogare i servizi di cui dispone al Medico Chirurgo e all'Odontoiatra iscritti all'Ordine, sia durante che al termine dell'attività professionale e, se compatibile, alle loro famiglie.

A tal fine potrà:

- promuovere e sviluppare iniziative direttamente volte alla promozione della cultura, della ricerca scientifica e alla formazione del personale medico e non, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, dei medici e degli operatori partecipanti sanitari iscritti nei rispettivi albi, utilizzando il know-how formativo di terzi, per l'orientamento alla formazione professionale di medici, farmacisti, psicologi e personale sanitario;

- istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;

- istituire corsi di preparazione per le prove di ammissione ai corsi di Laurea e di Specializzazione ad accesso programmato;

- istituire corsi di formazione e aggiornamento per professionisti, anche avvalendosi di docenti ed esperti esterni;

- promuovere e realizzare iniziative editoriali, in formati cartacei, elettronici, audiovisivi e multimediali, (riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;

- sostenere l'attività dell'Ordine e di enti pubblici e privati che agiscono nel campo degli studi finalizzati al miglioramento della salute pubblica mediante il sostegno, la diffusione ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei

programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire,

con il finanziamento della Fondazione;

- promuovere e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei settori di competenza;

- promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche di interesse per i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;

- promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche nei settori di competenza con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali;

- provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;

- organizzare attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società e/o aziende private, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri;

- organizzare e sostenere le attività culturali e le iniziative di promozione della professione attuate dalle associazioni e dai sindacati di categoria operanti nel territorio della Provincia di Catania;

- promuovere ogni iniziativa ed attività utile a favorire la cultura;

- istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica

nelle materie tecnico-scientifiche. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti nella seduta;

- organizzare, promuovere, sovvenzionare "stages" presso società, imprese e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;

- istituire, promuovere, sovvenzionare colonie estive, colonie invernali, centri sportivi, pensionati per i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri e loro familiari;

- promuovere a favore della categoria di riferimento attività di consulenza legale, contabile, fiscale e lavoristica, anche attraverso convenzioni con professionisti specializzati nelle specifiche materie;

- promuovere convenzioni nei settori che investono la vita familiare, sociale, culturale, professionale e del tempo libero;

- promuovere, al fine di concorrere ad assicurare al medico un livello adeguato di tutela pensionistica, l'attività di previdenza complementare di cui al D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252;

- promuovere, progettare e gestire eventi, percorsi formativi e culturali per soggetti pubblici e privati diversi da quelli sopra citati ovunque si riterrà opportuno;

- stipulare contratti e convenzioni attinenti la ricerca e la formazione con Istituti Universitari, altri Enti, anche privati, nazionali ed internazionali e con Istituti Scolastici;

- promuovere, progettare e gestire corsi di formazione di alta qualificazione in collaborazione con Università e CNR, in Italia e all'estero presso altre Istituzioni che abbiano programmi di lavori comuni a quelle della Fondazione. Tale attività può essere fatta sia in proprio sia per conto di terzi.

### ART. 3

#### ATTIVITÀ STRUMENTALI

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, la Fondazione potrà:

- intraprendere o esercitare ogni altra attività, anche economica o imprenditoriale anche di prestazioni di servizi, anche a titolo oneroso, che, direttamente od indirettamente, il Consiglio di Amministrazione riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali;

- realizzare od acquistare strutture destinate allo svolgimento di attività economico-produttive e di servizi connessi ai propri fini istituzionali;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque in possesso;

- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di attività connesse ai

propri fini istituzionali;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui

attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento dei

propri fini istituzionali;

- concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti ed alla costituzione

di altri soggetti giuridici il cui scopo sia direttamente o indirettamente

connesso agli scopi istituzionali della fondazione.

#### **ART. 4**

#### **SOGGETTI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE**

I soggetti della Fondazione sono:

- l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di

Catania;

- gli Aderenti.

Gli Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Direttivo della Fondazione;

- il Presidente;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- il Comitato Scientifico;

- il Direttore;

- l'Assemblea degli Aderenti.

In ogni caso i componenti degli organi della Fondazione continuano a

esercitare le funzioni di competenza fino all'insediamento dei componenti

dei rinnovati organi.

**ART. 5**

**L'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI  
DELLA PROVINCIA DI CATANIA**

La Fondazione è costituita dall'"Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania" che ne è di diritto socio fondatore.

**ART. 6**

**ADERENTI**

Possono ottenere la qualifica di "aderenti" i sostenitori della Fondazione, le persone fisiche e giuridiche e gli enti, pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, vogliono partecipare ai progetti ed alle iniziative poste in essere dalla stessa contribuendo alla realizzazione dei suoi scopi e, previo accoglimento della loro istanza di partecipazione da parte del Consiglio Direttivo della Fondazione, versino contributi, anche sotto forma di prestazioni di lavoro o di servizi, nelle misure e modalità definite periodicamente dal medesimo Consiglio Direttivo della Fondazione.

I criteri per la adesione, l'esclusione ed il recesso dalla Fondazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo della Fondazione attraverso un apposito regolamento o delibera.

**ART. 7**

**PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai beni conferiti dal fondatore, dalle elargizioni e dai contributi di terzi espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- da acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla

Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;

- dalle sopravvenienze attive non utilizzate e dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione, che con delibera del Consiglio di Amministrazione vengano destinate ad incrementare il patrimonio;

- da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse con l'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzione alle manifestazioni culturali e scientifiche o all'erogazione dei servizi della fondazione.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

#### **ART. 8**

#### **FONDO DI GESTIONE**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- dai contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private, non destinati ad incrementare il patrimonio;

- da proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

- da rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;

- dai contributi elargiti annualmente dall'Ordine sulla base di programmi di attività predisposti dal Consiglio di amministrazione.

È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per



la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## ART. 9

### CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FONDAZIONE

9.1 Il Consiglio Direttivo della Fondazione è formato, di diritto, da tutti i componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine e rappresenta l'Organo di indirizzo e decisionale che determina gli obiettivi, i programmi e le priorità della Fondazione e verifica i risultati conseguiti.

In Particolare:

- approva il Bilancio e il rendiconto della Fondazione;
- approva le modifiche dello Statuto;
- predispone le linee fondamentali dell'attività e della programmazione annuale e pluriennale della Fondazione;
- delibera le proposte di variazioni ed integrazioni della programmazione annuale e pluriennale;
- delibera la costituzione di enti o l'acquisizione di partecipazioni, che siano coerenti con le finalità istituzionali e funzionali al perseguimento delle stesse;
- nomina, in conformità al disposto del successivo articolo dieci, il Presidente della Fondazione;
- nomina, in conformità al disposto del successivo articolo dodici, i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ne accerta le cause di sospensione, di decadenza, di revoca e di dimissioni provvedendo alle eventuali sostituzioni;
- nomina i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | - vigila attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione sull'operato    |  |
|  | del Consiglio di Amministrazione e sulle attività istituzionali della           |  |
|  | Fondazione allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto e degli indirizzi  |  |
|  | definiti;   |  |
|  | - delibera lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio.    |  |
|  | 9.2 Il Consiglio Direttivo della Fondazione si riunisce almeno due volte        |  |
|  | l'anno per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Rendiconto della        |  |
|  | Gestione.   |  |
|  | 9.3 Le riunioni del Consiglio Direttivo della Fondazione sono di norma          |  |
|  | tenute presso la sede della Fondazione ovvero nel luogo espressamente           |  |
|  | indicato nell'avviso di convocazione. Le sedute del Consiglio potranno          |  |
|  | altresì svolgersi in teleconferenza, nei casi e con le modalità definite dal    |  |
|  | regolamento della Fondazione.   |  |
|  | Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'OMCeO con lettera        |  |
|  | raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con mezzo informatico che         |  |
|  | garantisca l'attestazione della ricezione, almeno otto giorni prima della data  |  |
|  | fissata per la riunione. L'avviso, sia per la prima sia per l'eventuale seconda |  |
|  | convocazione, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo     |  |
|  | (se diverso dalla sede della fondazione) dell'adunanza e del relativo ordine    |  |
|  | del giorno; la seconda convocazione deve svolgersi almeno ventiquattro ore      |  |
|  | dopo la prima.  |  |
|  | In caso di urgenza, la convocazione avviene con tre giorni di preavviso,        |  |
|  | anche a mezzo telegramma o con mezzo informatico che garantisca                 |  |
|  | l'attestazione della ricezione.   |  |
|  | 9.4 Esso si intende regolarmente costituito con la metà più uno dei             |  |
|  |   |  |

componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **ART. 10**

#### **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed è responsabile della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite o comunque a qualsiasi titolo introitate dalla Fondazione.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

Egli esercita i poteri a lui attribuiti dalla Legge, dallo Statuto, dal Consiglio Direttivo e svolge ogni ulteriore compito non espressamente attribuito dal presente Statuto ad altri organi.

Dispone, in particolare, di tutti i poteri di gestione e di straordinaria ed ordinaria amministrazione: egli, in particolare, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Direttivo, della realizzazione dei programmi e progetti adottati e dei risultati attesi nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse la organizzazione e la gestione del personale, anche dal punto di vista disciplinare, per come meglio articolate nel successivo articolo 11.

Può adottare, in caso di urgenza, ogni atto necessario e opportuno, sottoponendolo, ove relativo ad attribuzioni del Consiglio Direttivo, a ratifica di quest'ultimo nel corso della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata dallo stesso Presidente nel termine di cinque giorni dall'adozione del medesimo atto.

10.2 Il Vice Presidente della Fondazione è di diritto la persona designata dal Presidente dell'Ordine degli Odontoiatri ed esercita le prerogative ad esso

attribuite con le modalità e nei limiti previsti dal successivo art.11.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente che disimpegna anche le funzioni a lui delegate dal Presidente.

## ART. 11

### COMPITI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente altresì:

- convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e determinarne l'ordine del giorno;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- su proposta del Consiglio di Amministrazione e previa delibera del Consiglio Direttivo della Fondazione, richiedere la qualifica di ONLUS, accreditamenti, qualifiche ed iscrizioni in elenchi previsti dalle vigenti leggi nazionali o regionali, proponendo all'occorrenza di apportare al presente statuto le modifiche che a tal fine fossero richieste o si rendessero necessarie.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

## ART. 12

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione della Fondazione è riservata ad un Consiglio di Amministrazione nominato dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 13 (tredici) ad

un massimo di 19 (diciannove) Consiglieri.

Oltre al Presidente ed al Vice Presidente, di cui all'articolo precedente, componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione, gli ulteriori 11 (undici) consiglieri, utili a raggiungere il numero minimo, sono scelti, in considerazione della loro comprovata ed elevata professionalità ed onorabilità nonché di qualificata competenza ed esperienza gestionale, con le seguenti modalità:

- n. 10 (dieci) tra i soggetti iscritti nell'Albo dei Medici Chirurghi da almeno dieci anni;

- n. 1 (uno) tra i soggetti iscritti nell'Albo degli Odontoiatri, da almeno dieci anni.

Gli ulteriori 6 (sei) consiglieri, necessari per raggiungere il numero massimo previsto, sono nominati tra professionisti, anche esterni all'ambito professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, con i quali la Fondazione intende sviluppare rapporti di studio e/o collaborazione.

Nel caso in cui fossero presenti soggetti "aderenti" ai sensi del precedente articolo sei, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Direttivo, può essere integrato di ulteriori due (2) componenti, tra quelli indicati dagli ammessi ad aderire alla Fondazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno della seduta spedito per PEC o per posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo certificato, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la riunione può essere fatta con un preavviso di 48 ore.

Il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente costituito con la

metà più uno dei componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita. A tutti i componenti spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

### ART. 13

### DURATA, RINNOVO E COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione durano in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo dell'Ordine. Conseguentemente la nomina e la scadenza di quest'ultimo comportano la nomina e la scadenza del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri continuano comunque ad esercitare le funzioni di competenza fino all'insediamento del nuovo organismo.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la gestione Ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione adotta i documenti contabili predisposti nei termini ed in conformità all'apposito regolamento di attuazione ed alle vigenti normative.

I suddetti documenti contabili verranno trasmessi entro 7 (sette) giorni al Consiglio Direttivo della Fondazione.

Inoltre il Consiglio:

- delibera la nomina, fra i propri componenti, del Segretario e del Tesoriere;
- delibera l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente e ne



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

determina il trattamento giuridico ed economico;

- delibera sui rapporti di collaborazione da instaurare per la gestione della  
Fondazione;

- delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, nel  
rispetto delle formalità stabilite dalla legge;

- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla  
fondazione;

- stabilisce i programmi della Fondazione;

- predispone e delibera l'approvazione dei regolamenti per il proprio  
funzionamento;

- nomina i Componenti del Comitato Scientifico;

- nomina il Direttore della Fondazione;

- propone al Consiglio Direttivo della Fondazione le modifiche al presente  
Statuto.

Il Segretario:

- provvede alla tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del  
Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea degli associati;


- spedisce ed autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio e firma le  
deliberazioni unitamente al Presidente.

Il Tesoriere:

- è custode responsabile dei fondi in danaro e dei titoli appartenenti  
all'Ordine,

- predispone il progetto del Conto Economico da sottoporre  
all'approvazione del Consiglio Direttivo;

- sovrintende alla gestione degli incassi delle quote associative, le riscuote



unitamente ad ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al Consiglio ed all'Ordine,

- sovrintende alla tenuta della cassa ed alla liquidazione degli impegni di spesa deliberati dal Consiglio Direttivo, paga i mandati che sono firmati dal Presidente e controfirmati dal Tesoriere.

#### ART. 14

#### DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di dimissioni, decesso, decadenza di uno dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo della Fondazione provvederà alla sua sostituzione.

I consiglieri nominati in sostituzione restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei Consiglieri comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa contestazione dei motivi agli interessati.

#### ART. 15

#### ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Di Amministrazione si raduna ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno della metà più uno dei Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire secondo le modalità previste dal precedente articolo undici.





In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

Vi partecipa il Direttore della Fondazione nella sua qualità di consulente tecnico giuridico.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare alle sedute dell'organo chiunque possa fornire chiarimenti o comunicazioni relative agli argomenti da trattare.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constatare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della seduta.

## **ART. 16**

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il controllo sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione è esercitato dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati, in concomitanza con il Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'organo di controllo possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.

Almeno uno dei componenti del Collegio deve essere iscritto nel Registro

dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Tale incarico può essere retribuito.

Il Collegio vigila sulla regolarità contabile e fiscale della Fondazione e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti ed in particolare:

- esamina il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;

- verifica la rispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili

ed esercita, in quanto applicabili, il controllo sugli atti secondo i principi

contenuti negli articoli 2403 e ss del c.c.

- accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;

- può chiedere, per l'esercizio delle proprie funzioni, informazioni ed atti

concernenti l'andamento della Fondazione.

Sui risultati dell'attività di vigilanza svolta, il Collegio dei Revisori riferisce

al Consiglio Di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori può partecipare, dietro richiesta propria o su invito

del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio stesso.

#### ART. 17

#### IL COMITATO SCIENTIFICO


Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può deliberare l'istituzione di un Comitato Scientifico determinando il numero dei suoi componenti che non può essere, comunque, superiore a dodici (12) unità.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina il Presidente e i componenti principalmente fra gli esperti nel settore della formazione ma anche nelle altre materie in cui la Fondazione svolge la propria attività.

I componenti del Comitato durano in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio Direttivo dell'Ordine e sono rieleggibili. Essi

*Dr. Mone*

*[Signature]*



comunque continuano ad esercitare la loro funzione fino all'insediamento

del nuovo organismo.

Il Comitato scientifico formula proposte motivate sulle iniziative che la fondazione può promuovere e perseguire.

Il Comitato scientifico formula, promuove e sovrintende alle attività scientifiche della Fondazione. In particolare:

- propone al Consiglio di Amministrazione le attività di ricerca e le iniziative culturali e ne cura la direzione scientifica;

- sovrintende le iniziative di formazione;

- definisce gli indirizzi per la creazione e lo sviluppo di biblioteche anche informatiche della fondazione;

- formula proposte al Consiglio di Amministrazione su ogni altro aspetto dell'attività della Fondazione.

## ART. 18

### IL DIRETTORE

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed è scelto fra i laureati in discipline giuridiche o economiche che siano in possesso di documentata attività professionale con esperienza maturata in Enti e strutture pubbliche o private.

Egli sovrintende all'organizzazione e gestione della stessa Fondazione secondo le attribuzioni che saranno previste da apposite norme regolamentari.

Partecipa, se richiesto dal Presidente, con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di

Amministrazione.

Collabora col Presidente nella direzione e nella gestione della Fondazione, studia e propone al Consiglio di Amministrazione i piani di sviluppo delle attività.

#### ART. 19

#### ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

Gli aderenti alla Fondazione sono riuniti in apposita Assemblea che si riunisce almeno una volta all'anno.

Gli Aderenti vi partecipano con un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla Fondazione.

Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea degli Aderenti ha lo scopo di formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della fondazione, già delineati o da individuarsi.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione.

La sua convocazione può essere richiesta da un terzo degli Aderenti.

#### ART. 20

#### CONTABILITÀ E BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è tenuta, entro il 30 Novembre di ciascun anno, all'adozione del Conto economico ed entro il 30 Aprile dell'anno successivo, all'approvazione dello stesso, secondo le disposizioni degli artt. 2423 e ss. del codice civile, ove applicabili.

#### ART. 21



## **UTILI E AVANZI DI GESTIONE**

Eventuali utili o avanzi di amministrazione sono destinati esclusivamente alla realizzazione degli scopi istituzionali.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi ai componenti degli organi della Fondazione, a condizioni più favorevoli, e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Sono comunque vietate le operazioni indicate nell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

### **ART. 22**

## **PAGAMENTI E RISCOSSIONI**

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente e del Tesoriere.

### **ART. 23**

## **ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli nonché di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa determinata, i beni della fondazione saranno liquidati da un liquidatore nominato dal Consiglio dell'Ordine.

Al termine della liquidazione le disponibilità residue saranno destinate ad enti che perseguono in via prioritaria le medesime finalità della Fondazione stessa, ivi compreso l'Ordine, cui si riconosce espressamente diritto di prelazione, ove possibile per legge.

I beni affidati alla Fondazione in concessione d'uso o comunque rimessi nelle disponibilità della Fondazione con obbligo di restituzione a qualsiasi

titolo, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti all'atto dell'estinzione della stessa. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 del codice civile.

#### ART. 24

#### RINVIO

Le modalità di funzionamento della Fondazione, l'erogazione dei servizi, il sistema contabile, la pianta organica, la disciplina del personale, le attribuzioni del Direttore e ulteriori aspetti gestionali saranno disciplinati con norme regolamentari o con appositi provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dall'ordinamento vigente.

Diego Leone  
Michele Fedele

